

Le designazioni di persone si riferiscono a individui di ambo i sessi.

Versione 1.0

Informazione ai clienti

La seguente informazione ai clienti fornisce una panoramica trasparente e sintetica dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 LCA). I diritti e i doveri dei contraenti derivano dalla polizza assicurativa, dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalle leggi applicabili, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

1. Assicuratore (di seguito «compagnia»)

La compagnia assicurativa in relazione a tutte le coperture a eccezione dell'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo e dell'assicurazione di assistenza è Great Lakes Insurance SE, Monaco di Baviera (Germania), succursale di Cham, Gewerbestrasse 6, 6330 Cham (una compagnia del gruppo Munich Re) (di seguito denominata «GLISE»). In relazione al soccorso stradale (assicurazione di assistenza), l'assicuratore è la TAS Assicurazioni SA con sede in Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (di seguito denominata «TAS»).

In relazione all'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo, la compagnia assicurativa è Assista Protezione giuridica SA con sede in Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (di seguito denominata «Assista»). La presente informazione ai clienti è valedole (laddove applicabile) per tutte e tre gli assicuratori e/o compagnie.

2. Intermediario

TONI Digital Insurance Solutions AG (di seguito denominata «TONI»), Seefeldstrasse 5a, 8008 Zurigo, funge da intermediario vincolato. PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Berna (di seguito denominata «PostFinance»), agisce quale partner di commercializzazione di TONI e su incarico di quest'ultima gestisce la vendita online di prodotti assicurativi.

TONI agisce come intermediario assicurativo vincolato per GLISE, TAS e Assista e PostFinance SA opera come partner di commercializzazione autorizzato di TONI.

3. Rischi e portata della copertura assicurativa

Quali veicoli e persone sono assicurati?

L'assicurazione copre i veicoli e le persone riportati nella polizza. Inoltre, qualora si verifichi un sinistro, i passeggeri sono coassicurati nell'ambito dell'assicurazione infortuni per passeggeri.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

Di seguito riportiamo le informazioni sulla copertura assicurativa disponibile. Tali indicazioni costituiscono una sintesi delle singole coperture di base e delle opzioni a disposizione.

Una descrizione generale ed esaustiva della copertura assicurativa e delle relative limitazioni è desumibile dalle Condizioni di Assicurazione.

La copertura assicurativa contrattualmente stipulata e i dati individuali sul contraente, come ad es. la somma di assicurazione concordata o i dati personali, sono riportati nella polizza.

Le prestazioni indicate di seguito sono e/o possono essere incluse nella copertura assicurativa.

Responsabilità civile obbligatoria

Prestazioni per danni a cose di terzi (ad es. veicoli) o persone causati con il vostro veicolo da voi in qualità di detentori/conducenti o da una persona di cui siete responsabili. La compagnia copre le pretese fatte valere a ragione e si fa carico della difesa contro le pretese di responsabilità civile avanzate ingiustificatamente.

Casco parziale

Prestazioni per danni al veicolo assicurato causati da incendio, eventi naturali, danneggiamento doloso, rottura cristalli, morsicature di martore, collisione con animali o furto. Ove necessario, in questi casi l'assicurazione assume anche i costi di recupero del veicolo.

Casco collisione

Danni a seguito di collisioni (la combinazione di casco parziale e casco collisione viene anche detta «casco totale»).

Prestazioni complementari opzionali (possibili solo in combinazione con la copertura casco parziale o totale):

- **Danni al veicolo parcheggiato**
Danni causati da ignoti al suo veicolo parcheggiato.
- **Beni personali trasportati**
Danni a oggetti personali da voi trasportati nel vostro veicolo.
- **Abbigliamento di sicurezza**
L'abbigliamento di sicurezza del conducente della moto è assicurato contro furto e danni.
- **Maggiorazione del valore attuale**
Dopo un danno totale o dopo un furto, il valore commerciale più un'aggiunta viene compensato.
- **Soccorso stradale** (assicurazione di assistenza) (prestazione assicurativa tramite TAS)
Servizio di soccorso stradale in tutta Europa.
- **Assicurazione infortuni passeggeri**
L'assicurazione copre gli occupanti del veicolo in caso di infortunio ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) durante l'utilizzo del veicolo.
- **Protezione giuridica per il veicolo** (prestazione assicurativa tramite Assista)
Consulenza e supporto giuridici nei casi che richiedono protezione giuridica per il veicolo.
- **Negligenza grave**
 - Nei casi in cui l'evento assicurato sia causato da una grave negligenza, la compagnia rinuncia al diritto di rivalsa e/o riduzione riconosciute dalla legge
 - La compagnia non rinuncia al diritto di rivalsa e di riduzione qualora:
 - il conducente abbia causato l'evento in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di droghe e/o a seguito di abuso di medicinali
 - l'evento assicurato sia stato causato con dolo o dolo eventuale da una persona assicurata
 - il sinistro sia stato causato a seguito di un eccesso di velocità o della partecipazione a gare non autorizzate
 - in caso di furto: il veicolo non sia stato chiuso o la chiave di accensione sia stata lasciata inserita

4. Ambito di validità territoriale

Dove sono valide le assicurazioni?

Le assicurazioni sono valide in Europa e negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo in conformità con l'elenco di Paesi riportato sulla «Carta verde d'assicurazione».

La copertura assicurativa per i rischi casco e assicurazione infortuni passeggeri è concessa anche a Kosovo.

5. Premio e franchigia

Come e quando deve essere pagato il premio?

Il contraente deve pagare il premio alla scadenza. Il premio è dovuto separatamente a ciascuna delle diverse compagnie, che hanno facoltà d'incaricare l'intermediario della sua riscossione. L'ammontare del premio dipende dai veicoli assicurati e dai rischi, nonché dalla copertura concordata e dalla franchigia. I premi, le imposte previste per legge e le commissioni sono indicati nella proposta, nella polizza e nel calcolo del premio. I premi sono indicati separatamente per ciascuna compagnia assicuratrice. Il premio viene riscosso su base annuale, semestrale o trimestrale. A seconda della modalità di pagamento selezionata, dal premio sarà detratto uno sconto.

A quanto ammontano le franchigie?

In caso di sinistro, ove concordato, vi fate carico di una parte del danno (franchigia). Le franchigie concordate sono riportate nella polizza.

In quali casi sussiste un diritto al rimborso del premio?

Se il contratto viene rescisso anticipatamente, la compagnia rimborsa pro rata il premio pagato detraendone una tassa di elaborazione proporzionale, ovvero rinuncia alla fatturazione delle rate future.

Tuttavia, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia disdetto dal contraente entro dodici mesi dalla stipula a seguito di un sinistro, il premio è dovuto alla compagnia per l'intero periodo assicurativo.

Se però la copertura assicurativa casco si estingue a causa di un danno totale indennizzato dalla compagnia, la quota di premio per l'assicurazione casco è comunque dovuta a GLISE per l'intero periodo assicurativo.

6. Obblighi del contraente

Che cosa devo fare in qualità di contraente?

Tra gli obblighi essenziali del contraente rientrano:

- **Obbligo di esattezza nelle dichiarazioni precontrattuali**
Siete tenuti a rispondere in modo veritiero e completo alle domande contenute nel modulo di proposta; in caso contrario la compagnia può disdire l'assicurazione in questione e, a determinate condizioni, addirittura chiedere la restituzione di prestazioni o rifiutarsi di erogare le stesse.
- **Obbligo di notifica in caso di modifica della situazione di rischio e/o dei dati riportati nella polizza assicurativa**
Durante il periodo di assicurazione siete tenuti a indicare alla compagnia le variazioni verificatesi in relazione alle fattispecie dichiarate nella proposta e rilevanti ai fini della valutazione del rischio, come ad es. cambiamenti di indirizzo, nuovi possibili conducenti (ad es. allievi conducenti), modifiche apportate al veicolo, ecc.
- **Obbligo di pagamento del premio**
I premi devono essere pagati alla scadenza.
- **Obbligo di notifica in caso di sinistro**
Nel caso in cui si verifichi un sinistro assicurato, siete tenuti a informarne la compagnia tempestivamente e comunque prima dell'inizio della riparazione.
- **Obbligo di informazione**
Siete tenuti a fornire qualsivoglia informazione relativa al danno e necessaria ai fini della motivazione del diritto all'indennizzo. Per potervi offrire un supporto ottimale, la compagnia non può prescindere dalla vostra collaborazione. Ciò si traduce, ad esempio, nell'indicazione da parte vostra di chiare informazioni sulla dinamica del sinistro o delle relative cause e circostanze dettagliate e dell'ammontare del danno, nonché nella consegna di rapporti di polizia e altri documenti rilevanti.
- **Nessun riconoscimento di pretese di terzi**
Il contraente non è autorizzato in nessun caso a dare seguito alla pretesa avanzata da una terza parte (ad es. a riparare direttamente il danno a un altro veicolo dietro corresponsione di un pagamento).

I vostri ulteriori obblighi possono essere desunti dalla polizza, dalle CGA e dalla LCA.

Qualora contravveniate in modo colposo agli obblighi sopraindicati, la compagnia ha facoltà di disdire il contratto di assicurazione in conformità con le CGA. Se la violazione colposa di un obbligo ha effetti sul verificarsi o sull'entità del danno, le prestazioni possono essere ridotte o addirittura negate in conformità con le CGA.

7. Caso di sinistro

Che cosa devo fare in caso di sinistro?

- Notifica immediata del sinistro sul sito assicurazioni.postfinance.ch o telefonando al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero).
- Non riconoscere le pretese avanzate da terzi e non firmare documenti redatti in lingua straniera

Che cosa succede nel caso in cui io sia responsabile del sinistro?

Qualora il danno sia dovuto a lieve negligenza, riceverete la totalità delle prestazioni. Se il danno è dovuto a negligenza grave (con violazione degli obblighi elementari di prudenza), la compagnia può ridurre la propria prestazione e/o rivalersi sulla persona responsabile del danno nel quadro dell'assicurazione di responsabilità civile.

8. Polizza (contratto di assicurazione)

Da quando decorre la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa decorre dalla data riportata sulla polizza. Sulla polizza provvisoria, che riceverete dopo la stipula online, non è ancora indicata alcuna data. La data viene inserita nella polizza contestualmente al ritiro delle targhe presso l'ufficio della circolazione.

Quanto dura la copertura assicurativa?

Il contratto è valido per dodici mesi dalla data di inizio, fino alla data di scadenza dello stesso riportata sulla polizza. In seguito, è tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori dodici mesi. È fatta salva una disdetta valida ai sensi delle CGA e della LCA.

In base a quali requisiti la copertura assicurativa si estingue?

- **Immatricolazione o trasferimento del domicilio all'estero**
Il contraente procede all'immatricolazione del veicolo all'estero o trasferisce il proprio domicilio all'estero (sono fatti salvi accordi bilaterali divergenti tra gli Stati).
- **Apertura del fallimento**
Nei confronti del contraente viene aperta una procedura fallimentare. L'assicurazione si estingue nel momento della dichiarazione di fallimento.

Ulteriori motivi e momenti di decadimento possono essere desunti dalla polizza assicurativa, dalle CGA e dalla LCA.

In quali occasioni la compagnia assicurativa può modificare il contratto di assicurazione?

In caso di variazione dei premi, delle commissioni o delle condizioni assicurative (ad es. regolamentazione in materia di franchigia), la compagnia assicurativa può richiedere la modifica del contratto con validità a partire dall'anno d'assicurazione successivo.

Attestato di assicurazione

Non appena la copertura desiderata è approvata dalla compagnia assicurativa (mediante emissione della polizza provvisoria), un attestato di assicurazione elettronico viene notificato all'ufficio della circolazione ed è possibile ritirare le targhe.

Qualora la copertura non sussista più, ciò sarà segnalato all'ufficio della circolazione competente e le targhe dovranno essere restituite.

9. Protezione dei dati

Con quali modalità vengono trattati i vostri dati?

– Principio di base

Al fine e nell'interesse di uno svolgimento efficiente e corretto del contratto, la compagnia e i suoi incaricati non possono prescindere da un trattamento elettronico dei dati. Nell'ambito dell'elaborazione dei vostri dati, tutti gli incaricati del trattamento di seguito indicati operano nel rispetto del diritto svizzero in materia di protezione dei dati.

– Elaborazione dei dati

Con il termine di «trattamento» si intende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzo, la modifica, la diffusione, l'archiviazione o la distruzione di dati.

– Categorie di dati

I dati trattati scaturiscono dal rapporto assicurativo e dal trattamento dei sinistri. Sostanzialmente, sono trattate le seguenti categorie di dati: dati della proposta, dati del cliente, dati contrattuali e del sinistro, dati delle persone danneggiate e dei richiedenti e dati di incasso.

– Finalità del trattamento

Il rilevamento e il trattamento dei dati sono finalizzati a fattispecie quali l'esercizio dell'attività assicurativa, la distribuzione, l'amministrazione e l'intermediazione di prodotti/servizi, l'utilizzo per scopi di marketing (ad es. la ricerca di mercato, la creazione di profili dei clienti), la valutazione del rischio, il trattamento dei sinistri e l'esecuzione dei contratti di assicurazione, nonché tutte le operazioni accessorie a essi collegate. Le conversazioni con la nostra hotline clienti, gestita da Certus Solutions GmbH, possono essere registrate per garantire una prestazione di servizio ottimale e per scopi di formazione.

– Conservazione dei dati

Il rilevamento, il trattamento, la conservazione e la cancellazione dei dati avvengono su base elettronica e/o cartacea, in conformità alle prescrizioni di legge. I dati relativi alla corrispondenza commerciale devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto, i dati dei sinistri per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro.

– Trasferimento dei dati

L'assicuratore è autorizzato, nel quadro delle CGA, a trasmettere i dati nella misura richiesta a coassicuratori e riassicuratori, autorità/uffici pubblici, compagnie e istituti assicurativi, sistemi d'informazione centrali delle compagnie assicurative, altre società del gruppo assicurativo, partner di cooperazione, periti esterni e altri soggetti coinvolti in Svizzera e all'esterno, nonché a richiedere da tali controparti tutte le informazioni necessarie e adeguate alla situazione.

Il contraente autorizza PostFinance a trasmettere, nei limiti delle CGA, i dati necessari per l'adempimento del contratto a TONI, alla compagnia e, se necessario, ad altri terzi coinvolti in Svizzera e all'estero (quali responsabili del trattamento, partner ecc.). A tal proposito, il contraente esonera PostFinance dall'obbligo di preservare il segreto bancario in conformità all'art. 47 della Legge sulle banche. PostFinance pubblica ulteriori informazioni in merito alla sua prassi per quanto attiene alla trasmissione e al trattamento dei dati dei clienti all'indirizzo [postfinance.ch/avvertenze-legali](https://www.postfinance.ch/avvertenze-legali).

– Diritto di informazione e di rettifica

Ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati, avete diritto a ricevere informazioni sull'esistenza e sulla natura dei dati oggetto di trattamento che vi riguardano. Potete inoltre richiedere la rettifica dei dati inesatti.

Le richieste in tal senso devono essere rivolte all'indirizzo assicurazioni@postfinance.ch oppure a mezzo posta scrivendo all'indirizzo specificato più oltre.

10. Reclami

In caso di reclami potete rivolgervi a:
TONI Digital Insurance Solutions AG
Seefeldstrasse 5a
8008 Zurigo
N. tel. +41 43 543 81 75
Fax +41 43 543 81 82
E-mail: postfinance@toni-dis.ch

A Disposizioni generali

Art. A1 Basi contrattuali

Il contratto di assicurazione si compone della polizza assicurativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), nonché di eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA). Le informazioni contenute nella polizza sono basate sui dati del contraente riportati nella proposta. La compagnia assicurativa in relazione a tutte le coperture a eccezione dell'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo e dell'assicurazione di assistenza è Great Lakes Insurance SE, Monaco di Baviera (Germania), succursale di Cham, con sede in Gewerbestrasse 6, 6330 Cham (di seguito denominata «GLISE» o «compagnia»). In relazione al soccorso stradale (assicurazione di assistenza), l'assicuratore è la TAS Assicurazioni SA con sede in Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (di seguito denominata «TAS» o «compagnia»).

In relazione all'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo, la compagnia assicurativa è Assista Protezione giuridica SA con sede in Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (di seguito denominata «Assista» o «compagnia»).

Per tutti gli altri aspetti trovano applicazione la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e, in via sussidiaria, il Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Per quanto riguarda l'assicurazione di responsabilità civile trova applicazione la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr art. 63 segg.).

Art. A2 Oggetto dell'assicurazione

Nel quadro dell'assicurazione di veicoli a motore è possibile includere nella copertura i seguenti rami:

- assicurazione di responsabilità civile (parte B)
- assicurazione casco (parte C) (include casco parziale, casco collisione e opzioni)

- soccorso stradale (parte D) (assicurazione di assistenza) (opzionale)
- assicurazione infortuni per passeggeri (parte E) (opzionale)
- protezione giuridica per il veicolo (parte F) (opzionale)

I rami assicurati, le somme di assicurazione e le franchigie oggetto del presente contratto sono riportati nella polizza.

Art. A3 Inizio dell'assicurazione

Il contratto decorre dalla data riportata nella polizza.

Art. A4 Risoluzione del contratto

Il contratto è valido per dodici mesi dalla data di inizio, fino alla data di scadenza dello stesso riportata sulla polizza. In seguito, è tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori dodici mesi, salvo precedente inoltro di una disdetta valida. Qualsiasi disdetta deve essere risolta tra le parti del contratto di assicurazione in questione. L'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo e l'assicurazione di assistenza possono essere disdette separatamente ai sensi delle disposizioni delle presenti CGA. Qualora il contratto di assicurazione tra GLISE e il contraente venga disdetto, anche il contratto di assicurazione con Assista in relazione all'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo e quello con TAS in relazione all'assicurazione di assistenza terminano senza ulteriori indugi e con effetto immediato.

Disdetta da parte del contraente:

- a) il termine ordinario di disdetta è di tre mesi, sempre per fine del mese
- b) in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio a carico della compagnia da parte della FINMA, è possibile disdire il contratto con effetto immediato
- c) in caso di sinistro: dopo ogni caso di sinistro per cui la compagnia ha erogato una prestazione e al più tardi al pagamento della prestazione stessa ai sensi dell'art. 42 LCA, la copertura si estingue 14 giorni dopo il pervenimento della disdetta

Disdetta da parte della compagnia:

- a) il termine ordinario di disdetta è di tre mesi, sempre per fine del mese
- b) qualora nella proposta siano state fornite dichiarazioni errate in merito a fatti sostanziali, la disdetta avviene ai sensi dell'art. 6 segg. LCA
- c) qualora un aumento sostanziale dei rischi sia stato sottaciuto all'assicurazione, la disdetta avviene ai sensi dell'art. 28 segg. LCA
- d) in presenza di frode ai danni dell'assicurazione, la disdetta avviene ai sensi dell'art. 40 LCA
- e) in caso di mancato pagamento del premio da parte del contraente e qualora ciò sia già stato oggetto di sollecito, la disdetta avviene ai sensi degli artt. 20 e 21 LCA
- f) in caso di sinistro: dopo ogni caso di sinistro per cui la compagnia ha erogato una prestazione, disdetta al più tardi al pagamento della prestazione stessa ai sensi dell'art. 42 LCA la copertura si estingue 30 giorni dopo il pervenimento della disdetta

Art. A5 Estinzione del contratto

L'assicurazione si estingue automaticamente nel momento in cui:

- a) il contraente immatricola il veicolo all'estero
- b) il contraente trasferisce il proprio domicilio all'estero (fatti salvi accordi bilaterali divergenti tra gli Stati)
- c) il veicolo viene trasferito a un nuovo proprietario, il quale rifiuta di rilevare l'assicurazione in essere entro i termini stabiliti dalla legge oppure stipula un'assicurazione presso un'altra compagnia in qualità di detentore; in tal caso, per l'assicurazione di responsabilità civile trova applicazione l'art. 67 della Legge federale sulla circolazione stradale, per l'assicurazione casco trova applicazione l'art. 54 LCA e le coperture assicurative per cui viene a mancare la finalità si estinguono con effetto immediato (ciò riguarda l'assicurazione infortuni per passeggeri e il soccorso stradale)
- d) nei confronti del contraente viene aperta una procedura fallimentare (art. 55 LCA).

Art. A6 Recesso dal contratto da parte della compagnia

Morosità del contraente in relazione al pagamento del premio (art. A14) e rinuncia da parte della compagnia alla riscossione del premio stesso (ai sensi degli artt. 20 e 21 LCA).

Violazione degli obblighi di cooperazione e di notifica a seguito di sinistro (art. 17), laddove si riscontri l'intenzione di ingannare la compagnia o di ostacolarla nella tempestiva determinazione delle circostanze da cui è scaturito il sinistro (art. 38 LCA).

Il recesso deve avvenire in forma scritta e acquisisce validità alla data del recapito presso il contraente.

Il recesso dal contratto da parte di GLISE si applica all'intera copertura assicurativa. Il recesso del contratto da parte di TAS e/o di Assista si applica alla sola assicurazione di assistenza e/o alla sola assicurazione di protezione giuridica per il veicolo.

Art. A7 Ambito di validità territoriale

Le assicurazioni sono valide in Europa e negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo in conformità con l'elenco di Paesi riportato sulla «Carta verde d'assicurazione». In linea di principio, le assicurazioni restano valide finché il veicolo assicurato è immatricolato in Svizzera e il domicilio del contraente si trova in Svizzera (cfr. art. A5).

Per i viaggi all'estero, il contraente può richiedere che gli venga messa a disposizione la «Carta verde d'assicurazione», su cui sono indicati i Paesi interessati.

La copertura assicurativa per i rischi casco e assicurazione infortuni passeggeri è concessa anche a Kosovo.

Art. A8 Obbligo d'informazione in caso di variazione del rischio

Se, nel corso della durata dell'assicurazione, uno dei dati comunicati nella proposta subisce variazioni, è necessario darne immediata comunicazione scritta alla rappresentanza della compagnia riportata sulla polizza. La compagnia è autorizzata a modificare il calcolo del premio per l'intero contratto a partire dal momento in cui si è verificata la variazione, conformemente alle tariffe attualmente in vigore.

Art. A9 Pagamento del premio e scadenza

Il premio è pagabile all'inizio del periodo assicurativo. Il premio viene riscosso e riportato separatamente per ciascuna delle compagnie assicuratrici.

Il primo premio è dovuto nella data fissata nella polizza. Il pagamento dei premi successivi è esigibile nella data di scadenza indicata nella polizza.

In caso di pagamento rateale, è dovuto il pagamento dell'intero premio, ma in modalità differita. In caso di estinzione del contratto, la compagnia ha diritto a richiedere il pagamento immediato di tutte le rate non ancora versate.

Ulteriori pretese derivanti dal presente contratto (ad es. franchigia, rimborso di prestazioni erogate) divengono esigibili al momento della fatturazione.

Art. A10 Franchigia

La franchigia concordata nella polizza trova applicazione sempre per ciascun sinistro ed è innanzitutto a carico del contraente.

La franchigia si riferisce a tutte le prestazioni erogate dalla compagnia, tenendo in debita considerazione i costi per la difesa dalle pretese ingiustificate.

Art. A11 Commissioni

Per i seguenti casi speciali, la compagnia riscuote una commissione a parte:

- pagamento rateale per ciascuna rata
- solleciti
- avvio della procedura di esecuzione e qualsivoglia altra spesa legata a tale procedura
- modifica del contratto alla consegna delle targhe (sospensione)
- segnalazioni alle autorità a causa del mancato pagamento dei premi

Art. A12 Rimborso dei premi

In caso di risoluzione anticipata del contratto, la compagnia restituisce al contraente la quota proporzionale del premio già versato.

Tuttavia, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia disdetto dal contraente entro dodici mesi dalla stipula a seguito di un sinistro, il premio è dovuto alla compagnia per l'intero periodo assicurativo.

Se però la copertura assicurativa casco si estingue a causa di un danno totale indennizzato dalla compagnia, la quota di premio per l'assicurazione casco è comunque dovuta a GLISE per l'intero periodo assicurativo.

Art. A13 Modifiche del premio, della franchigia e di altre condizioni

La compagnia è autorizzata a modificare unilateralmente le basi del contratto all'inizio di un nuovo anno di assicurazione nel quadro del diritto sul contratto di assicurazione.

I cambiamenti di nuova introduzione vengono comunicati per iscritto entro e non oltre 30 giorni prima dello scadere del contratto di assicurazione. In seguito, il contraente ha diritto a recedere dal contratto di assicurazione nella sua interezza. Se la modifica riguarda esclusivamente l'assicurazione di assistenza o l'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo, il diritto di disdetta del contraente si applica soltanto al relativo contratto di assicurazione.

La lettera di disdetta deve essere pervenuta fisicamente alla compagnia entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione.

La mancata ricezione della disdetta entro tale termine comporta il consenso alla modifica contrattuale.

Non danno diritto alla disdetta:

- aumenti motivati ai supplementi per pagamento rateale
- introduzione o aumento di imposte previste dalla legge (tassa di bollo federale, contributo alla prevenzione degli infortuni, contributi ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale)
- modifiche contrattuali disposte dalla legge o dalle autorità

Art. A14 Mancato pagamento del premio, della franchigia o di altre pretese derivanti dal presente contratto

Qualora il premio, la franchigia o altre pretese derivanti dal presente contratto non vengano pagati alla scadenza, il contraente riceve un sollecito. Trascorsi infruttuosamente 14 giorni dall'invio del sollecito previsto per legge in relazione al mancato pagamento, l'obbligo della compagnia di erogare le prestazioni è sospeso fino a quando i premi e le commissioni in sospeso, incluse eventuali spese per il sollecito e l'apertura della procedura di esecuzione, non saranno stati interamente corrisposti. La sospensione della copertura assicurativa vale esclusivamente a favore della compagnia il cui premio non è stato pagato e risulta quindi insoluto.

In caso di sospensione dell'assicurazione di responsabilità civile, GLISE fornisce opportune indicazioni in merito all'ufficio della circolazione competente, che a sua volta incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione del veicolo e le targhe.

Nella misura in cui la legge lo consenta, la compagnia è autorizzata a compensare i premi insoluti o altre pretese derivanti dal presente contratto con eventuali prestazioni a favore del contraente o di un'altra persona assicurata.

Art. A15 Veicoli sostitutivi

Se il veicolo assicurato è inutilizzabile, il detentore può richiedere all'autorità competente il trasferimento delle targhe a un altro veicolo perfettamente funzionante, per una durata massima di 30 giorni.

La licenza di circolazione del veicolo assicurato deve essere depositata presso l'ufficio della circolazione competente. Non è necessario dare notifica a GLISE circa tale fattispecie.

Durante questo periodo, la copertura assicurativa concordata si applica anche al veicolo sostitutivo. Nel caso dell'assicurazione casco, tuttavia, ciò vale solo se il veicolo sostitutivo appartiene a una fascia di prezzo a nuovo pari o inferiore al veicolo attualmente inutilizzabile.

La copertura assicurativa mantiene la propria validità anche per il veicolo assicurato. I danni legati alla responsabilità civile e alla copertura casco parziale, tuttavia, sono coperti solo qualora si verifichino su terreni privati e non accessibili alla pubblica circolazione.

Art. A16 Consegna delle targhe

Se le targhe sono depositate presso l'ufficio della circolazione competente (sospensione), la copertura assicurativa permane in essere ancora per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.

I danni legati alla responsabilità civile e alla copertura casco parziale, tuttavia, sono coperti solo qualora si verifichino su terreni privati e non

accessibili alla pubblica circolazione. Per tutta la durata del deposito delle targhe, il premio viene ridotto in proporzione al rischio. La riduzione del premio viene compensata con il premio in scadenza al momento del ripristino della copertura.

Lo sconto per la sospensione è pari a quanto di seguito riportato per le diverse assicurazioni:

- a) assicurazione di responsabilità civile 100%
- b) casco totale 100%
- c) casco parziale 50%

In caso di stipula dell'ulteriore copertura «Sconto per la sospensione», non è possibile richiedere un ulteriore sconto per la sospensione, in quanto è già incluso nel premio.

Art. A17 Obblighi in caso di sinistro

Il contraente è tenuto a informare tempestivamente, e comunque prima dell'inizio della riparazione, la compagnia in merito al sinistro per cui si richiede il risarcimento. L'avviso di sinistro viene effettuato come segue:

- Notifica immediata del sinistro sul sito assicurazioni.postfinance.ch o telefonando al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero)
- Non riconoscere le pretese avanzate da terzi e non firmare documenti redatti in lingua straniera

Il contraente è tenuto a fornire qualsivoglia informazione relativa al danno e necessaria ai fini della motivazione del diritto all'indennizzo. Per la compagnia, la collaborazione del contraente è imprescindibile al fine di poter offrire un supporto ottimale. Ciò comporta, ad esempio, l'indicazione di informazioni chiare e lineari sulla dinamica del sinistro o delle relative cause e circostanze dettagliate e dell'ammontare del danno, nonché la consegna di rapporti di polizia e altri documenti rilevanti.

Ogni danno è evaso separatamente dalla compagnia presso la quale è assicurato l'evento.

Per i danni da responsabilità civile, GLISE conduce le trattative con i danneggiati. Le persone assicurate sono tenute a sostenere la compagnia nell'acclaramento della fattispecie e ad astenersi da qualsivoglia presa di posizione autonoma in merito alle pretese avanzate dal danneggiato (rispetto del contratto). In particolare, esse non possono in alcun modo riconoscere pretese di responsabilità civile né effettuare pagamenti a favore del danneggiato; inoltre, devono delegare la conduzione del processo civile alla compagnia. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte della compagnia è in ogni caso vincolante per le persone assicurate. Il contraente non è autorizzato in nessun caso a dare seguito alla pretesa avanzata da una terza parte (ad es. a riparare direttamente il danno a un altro veicolo dietro corresponsione di un pagamento).

In caso di incidenti con danni a persone, furto e collisione con animali, è necessario in ogni caso contattare la polizia. La compagnia, segnatamente in caso di furto, può esigere che venga sporta denuncia contro il colpevole. Qualora si verifici un decesso, il contraente è tenuto a informare (per iscritto o telefonicamente) la compagnia, specificando il nominativo e il domicilio del danneggiato nonché la data e il luogo dell'incidente, con anticipo tale da permettere, eventualmente prima delle esequie, la predisposizione di misure di acquisizione del materiale probatorio.

In caso di danni coperti da assicurazione casco, la compagnia è autorizzata a visionare il veicolo danneggiato prima della riparazione.

Se un veicolo scomparso viene ritrovato entro 30 giorni dal pervenimento della notifica di furto presso la compagnia, il contraente è tenuto a riprenderne possesso subordinatamente all'esecuzione di eventuali riparazioni a spese della compagnia.

Art. A18 Incidenti all'estero

In caso di incidenti all'estero, il sinistro di responsabilità civile è evaso da un mandatario per la liquidazione dei sinistri che, sulla base della Legge federale sulla circolazione stradale e degli accordi relativi alle targhe o alla «Carta verde d'assicurazione» o di altre convenzioni internazionali, incarica le istanze competenti del trattamento delle pretese avanzate dal danneggiato.

Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è indicato sulla «Carta verde d'assicurazione».

I restanti danni in caso di incidente all'estero sono gestiti direttamente dalla compagnia stessa, salvo laddove questa abbia esternalizzato la liquidazione dei sinistri a una compagnia terza sulla base del diritto in materia di vigilanza.

Art. A19 Violazione degli obblighi

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, il dovere di erogare le prestazioni nel quadro del diritto sul contratto di assicurazione si estingue, salvo laddove la violazione non sia imputabile alla responsabilità di una persona assicurata o non abbia alcuna influenza sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni erogate dalla compagnia. Decade soltanto l'obbligo di fornire prestazioni per la compagnia interessata dalla violazione degli obblighi contrattuali.

Art. A20 Cessione di diritti

Non è consentito trasferire o costituire in pegno le pretese alle prestazioni assicurate prima della loro definizione definitiva senza l'esplicito consenso preventivo da parte della compagnia.

Art. A21 Riduzione delle prestazioni e regresso

La compagnia si rivale sul contraente e sulle persone assicurate fino a concorrenza dell'importo delle sue prestazioni e incluse le spese legali e processuali da essa sostenute, nella misura in cui, ai sensi del presente contratto, della legislazione sulla circolazione stradale o della Legge federale sul contratto d'assicurazione, le sia consentito di negare o ridurre le proprie prestazioni, ad esempio a causa di fattispecie quali una limitazione della portata della copertura assicurativa, l'utilizzo del veicolo o delle targhe in contravvenzione a quanto prescritto dalla legge o dal contratto, comportamenti che violano il contratto o negligenza grave nel cagionamento del sinistro.

Art. A22 Copertura dei casi di colpa grave (opzionale)

Laddove venga convenuta una copertura dei casi per colpa grave, la compagnia rinuncia al proprio diritto di regresso e/o a una riduzione delle prestazioni in presenza di un sinistro causato da negligenza grave ai sensi dell'art. 14 cpvv. 2 e 3 LCA.

L'assicurazione non copre comunque i casi in cui:

- a) il conducente abbia causato l'evento in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di droghe e/o a seguito di abuso di medicinali
- b) l'evento assicurato sia stato causato con dolo o dolo eventuale da una persona assicurata
- c) il sinistro sia stato causato a seguito di un eccesso di velocità o della partecipazione a gare non autorizzate
- d) in caso di furto: il veicolo non sia stato chiuso o la chiave di accensione fosse stata lasciata inserita

Art. A23 Comunicazioni alla compagnia

Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla rappresentanza della compagnia, specificata nell'ultima polizza o sul conteggio del premio.

Art. A24 Protezione dei dati

La compagnia e/o i suoi incaricati sono autorizzati a raccogliere e trattare i dati necessari alla gestione del contratto e dei sinistri. Allo stesso modo, essi hanno la facoltà di richiedere a terzi informazioni pertinenti al caso nonché di consultare gli atti ufficiali. La compagnia e i suoi incaricati si impegnano a trattare le informazioni ricevute in modo confidenziale. Ove necessario, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni, la società, TONI e PostFinance sono autorizzate a trasmettere i dati per fini di trattamento a terzi coinvolti, segnatamente a coassicuratori, riassicuratori e ad altri assicuratori coinvolti, intermediari coinvolti, fornitori di servizi cloud o altri operatori incaricati in Svizzera e all'estero. Inoltre, per far valere i diritti di regresso, è possibile inoltrare informazioni ad altri terzi civilmente responsabili e all'assicurazione di responsabilità civile di questi ultimi. In caso di sinistro, i relativi dati sono trattati esclusivamente dalla compagnia presso la quale è assicurato l'evento e dai rispettivi incaricati. I dati del sinistro non vengono resi accessibili a compagnie non coinvolte.

La compagnia è autorizzata a trasmettere i dati nella misura richiesta a coassicuratori e riassicuratori, autorità/uffici pubblici, compagnie e istituti assicurativi, sistemi d'informazione centrali delle compagnie assicurative, altre società del gruppo assicurativo, partner di cooperazione, periti ester-

ni e altri soggetti coinvolti in Svizzera e all'esterno, nonché a richiedere da tali controparti tutte le informazioni necessarie e adeguate alla situazione. La compagnia ha facoltà di comunicare la sospensione, la variazione o la cessazione dell'assicurazione a terzi (ad es. autorità competenti) a cui era stata precedentemente confermata l'esistenza della copertura assicurativa. Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o di impedire frodi assicurative.

Art. A25 Segreto bancario

Nella misura in cui PostFinance effettui il trasferimento dei dati secondo l'art. A24, il contraente la esonera dall'obbligo di preservare il segreto bancario in conformità all'art. 47 della Legge sulle banche, laddove applicabile.

Art. A26 Comunicazione ai clienti

Il contraente accetta che la comunicazione possa avvenire per posta, telefono e tramite canali elettronici (ad es. e-mail ecc.) agli indirizzi che il cliente utilizza nei confronti dell'assicuratore e delle sue persone ausiliarie (tra cui intermediari e partner) o che il contraente ha trasmesso ad esso ovvero che sono noti a quest'ultimo. Il contraente è consapevole dei rischi generali dell'utilizzo dei canali elettronici. Non è infatti possibile escludere che l'invio di e-mail possa far supporre l'esistenza di una relazione d'affari con PostFinance. Indicando il suo indirizzo e-mail, il contraente accetta espressamente che la comunicazione clienti avvenga a mezzo di e-mail non protette. La società, TONI, PostFinance e le loro persone ausiliarie declinano ogni responsabilità per eventuali danni in questo contesto.

Art. A27 Luogo di adempimento e foro competente

Gli obblighi derivanti dal presente contratto devono essere assolti in Svizzera e in valuta svizzera. Quale foro competente, il contraente o l'avente diritto possono liberamente eleggere:

- Zurigo
- il domicilio svizzero o la sede svizzera del contraente o dell'avente diritto

Art. A28 Clausola sanzionatoria

Senza pregiudizio delle restanti disposizioni contrattuali, la copertura assicurativa non è operante e la compagnia non eroga alcuna prestazione laddove ciò violi o risulti in contrasto con le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie applicabili.

Art. A29 Copertura opzionale

Le coperture assicurative indicate come opzionali nelle CGA sono concesse soltanto laddove siano state confermate espressamente nella polizza.

Art. A30 Obbligo di notifica in caso di modifica della situazione di rischio e/o dei dati di cui nella polizza

Durante il periodo di assicurazione è obbligatorio notificare tempestivamente alla compagnia le variazioni verificatesi in relazione alle fattispecie dichiarate nella proposta e rilevanti ai fini della valutazione del rischio, come ad es. cambiamenti di indirizzo, nuovi possibili conducenti (ad es. allievi conducenti), modifiche apportate al veicolo, ecc. Trovano applicazione gli artt. 28-32 LCA.

Art. A31 Spese speciali

Sono coperte le spese dovute ad un temporaneo danno al veicolo assicurato in seguito ad un evento assicurato.

Sono assicurati fino a una somma assicurata di CHF 500.– le spese di viaggio e di trasporto, le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria di prezzo o di una categoria di prezzo inferiore, le spese di pernottamento e le altre spese derivanti dal guasto del veicolo, a meno che queste non siano già assicurate nelle prestazioni di base dell'assicurazione casco o dell'assistenza in caso di sinistro.

B Assicurazione di responsabilità civile

Art. B1 Oggetto dell'assicurazione

La compagnia (ossia GLISE) eroga la copertura assicurativa in caso di pretese di diritto civile avanzate nei confronti delle persone assicurate sulla base di disposizioni di legge in materia di responsabilità civile in

relazione al diritto della circolazione stradale a causa di:

- uccisione o lesioni a persone (danni corporali)
- distruzione o danneggiamento di cose (danni materiali)

L'assicurazione copre i danni corporali e materiali verificatisi:

- attraverso l'esercizio del veicolo a motore indicato nella polizza e dei rimorchi o veicoli da esso trainati
- a causa di un incidente stradale causato da tali veicoli in un momento in cui essi non sono utilizzati
- a seguito di una prestazione di soccorso conseguente agli incidenti di tali veicoli

La copertura comprende inoltre la responsabilità civile delle persone assicurate per i rimorchi non agganciati ai sensi dell'art. 2 OAV.

Allo stesso modo, l'assicurazione copre anche le pretese di diritto civile avanzate nei confronti delle persone assicurate e derivanti da incidenti durante le operazioni di salita e discesa sul/dal veicolo, l'apertura e la chiusura delle porte, del cofano del motore, del tettuccio apribile o del bagagliaio, nonché l'aggancio o il distacco di un rimorchio o di un veicolo trainato.

Se, a causa di un evento imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato risulta imminente, l'assicurazione si estende anche ai costi sostenuti da una persona assicurata per prevenire tale rischio tramite provvedimenti adeguati (spese di prevenzione del danno).

L'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante da:

- il trasporto di carichi pericolosi ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale
- l'utilizzo del veicolo per il trasporto professionale di persone o per il noleggio professionale a noleggiatori senza conducente.

Art. B2 Persone assicurate

L'assicurazione copre il detentore e le persone di cui egli è responsabile ai sensi della legislazione sulla circolazione stradale.

Art. B3 Prestazioni assicurative

La copertura assicurativa include il pagamento delle pretese giustificate e la difesa da quelle ingiustificate. Le prestazioni della compagnia sono limitate alla somma assicurata riportata nella polizza, in cui sono inclusi, fatti salvi i diritti del danneggiato, eventuali interessi compensatori e spese legali e processuali.

Art. B4 Copertura da incendio, esplosione o energia nucleare

Le prestazioni per danni corporali e materiali causati da incendio, esplosioni o energia nucleare, così come per i costi di prevenzione del danno, sono limitate alle somme assicurate minime prescritte ai sensi di legge.

Qualora la legislazione sulla circolazione stradale prescriva una somma maggiore, questa è determinante e funge al contempo da risarcimento massimo della compagnia.

Art. B5 Franchigie

La franchigia definita nella polizza vale per ogni singolo sinistro in cui la compagnia è tenuta a erogare prestazioni e deve essere pagata dal contraente.

La franchigia concordata per giovani conducenti trova applicazione se, nel momento in cui si verifica il sinistro, il conducente del veicolo non ha ancora compiuto il 25° anno di età.

La franchigia concordata per i nuovi conducenti trova applicazione per i conducenti del veicolo che, nel momento in cui si verifica il sinistro, risultano in possesso della licenza di condurre della categoria corrispondente da meno di tre anni.

La franchigia concordata per gli altri conducenti trova applicazione se, nel momento in cui si verifica il sinistro, il conducente del veicolo ha compiuto il 25° anno di età.

Se è stata concordata una franchigia e la compagnia ha risarcito direttamente le pretese avanzate dal danneggiato, a prima richiesta il contraente, fatto salvo quanto esposto al paragrafo successivo, è tenuto a rimborsare tale indennizzo fino all'ammontare della franchigia concordata, indipendentemente da chi stesse guidando il veicolo nel momento in cui si è verificato il sinistro.

La franchigia viene meno:

- a) nel momento in cui non sussiste alcuna colpa a carico di una persona assicurata (mera responsabilità causale)
- b) in caso di utilizzo illecito del veicolo precedentemente sottratto, se il detentore del veicolo stesso non ha colpe per la sottrazione del veicolo stesso

Art. B6 Limitazioni della copertura

Sono escluse dall'assicurazione, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge (art. 63 della Legge federale sulla circolazione stradale):

- a) le pretese per danni materiali del detentore, del suo coniuge, del suo o della sua partner registrato/a, dei suoi congiunti in linea retta ascendente e discendente e dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui
- b) le pretese dei danneggiati da incidenti verificatisi in occasione di corse, rally e competizioni motociclistiche simili, nonché di tutte le corse su un circuito per gare motociclistiche; in caso di manifestazioni di questo tipo in Svizzera, le pretese di terzi ai sensi dell'art. 72 cpv. 4 della Legge federale sulla circolazione stradale sono escluse soltanto nel caso in cui, per la manifestazione in questione, sia operante l'assicurazione prescritta a norma di legge
- c) la responsabilità del detentore per danni agli oggetti trasportati con il suo veicolo, a esclusione degli effetti personali che il danneggiato trasportava con sé, segnatamente il suo bagaglio di viaggio
- d) la responsabilità nella relazione tra il detentore e il proprietario di un veicolo per i danni cagionati a tale veicolo
- e) la responsabilità civile del conducente del veicolo che non possiede la licenza di condurre richiesta dalla legge, nonché quella del conducente con licenza per allievo conducente che guida senza l'accompagnatore prescritto a norma di legge
- f) la responsabilità civile di persone che affidano a tale conducente il veicolo assicurato nonostante sappiano o abbiano potuto sapere prestando tutta la dovuta attenzione che egli non è in possesso della licenza necessaria o si mette alla guida senza l'accompagnatore richiesto
- g) in caso di utilizzo illecito del veicolo precedentemente sottratto: la responsabilità civile di persone che hanno sottratto il veicolo assicurato per utilizzarlo e quella del conducente che, all'inizio della corsa sapeva o avrebbe potuto sapere prestando tutta la dovuta attenzione che il veicolo era stato sottratto per l'uso
- h) la responsabilità civile per corse non autorizzate dalle autorità e la responsabilità civile di persone che hanno utilizzato il veicolo loro affidato per corse per le quali non erano state autorizzate
- i) le pretese derivanti da incidenti legati al compimento intenzionale di reati, delitti o del tentativo di commetterli

Art. B7 Diritto di ripetizione

La compagnia può richiedere al contraente o all'assicurato il rimborso totale o parziale delle prestazioni erogate qualora in un secondo momento risulti che tali prestazioni non erano dovute.

C Assicurazione casco (include casco parziale, casco collisione e opzioni)

Art. C1a Oggetto dell'assicurazione

La compagnia (ossia GLISE) assicura i danni da cui sono colpiti, contro la volontà delle persone assicurate, il veicolo dichiarato e la relativa dotazione speciale, gli accessori e la strumentazione di bordo fornita di serie. I rimorchi sono assicurati esclusivamente in virtù di accordi speciali.

L'assicurazione non copre accessori e dispositivi utilizzabili anche indipendentemente dal veicolo, quali ad es. console da gioco, telefoni, apparecchiature radio, supporti audio, video, dati ecc.; in assenza di accordi speciali, attrezzature e dotazioni speciali che esulano dalla normale dotazione di serie e per le quali è necessario pagare un sovrapprezzo sono coassicurate cumulativamente fino a un valore massimo del 10% sul prezzo di listino del veicolo dichiarato. L'assicurazione è operante per i danni subiti dal veicolo in movimento, in stazionamento o durante il trasporto su acqua o via terra.

Art. C1b Persone assicurate

Il conducente abituale riportato sulla polizza è il contraente, il quale è anche la persona assicurata. Altri conducenti sono inclusi nella copertura soltanto con le seguenti limitazioni: la compagnia si riserva il diritto di ridurre la prestazione se al momento del sinistro il veicolo era guidato da un conducente non indicato nella polizza, per quanto tale persona avrebbe dovuto essere dichiarata sulla proposta di assicurazione.

Art. C2 Eventi assicurati

a) Danni da collisione

Danni dovuti a un'improvvisa azione esterna violenta, in particolare danni da urto, collisione, caduta, sprofondamento, anche laddove si verificano a seguito di danni da esercizio, rottura o usura; inoltre, danni dovuti ad azioni intenzionali o dolose di terzi.

Sono assicurati esclusivamente sulla base di accordi speciali (con menzione specifica nella polizza) i danni di collisione verificatisi mentre il veicolo è utilizzato per il trasporto professionale di persone o per il noleggio professionale senza autista.

b) Danni conseguenti a furto

Perdita, distruzione o danneggiamento del veicolo a seguito di furto, sottrazione o rapina ai sensi delle disposizioni di diritto penale. Danneggiamenti del veicolo in occasione di un tentativo di furto e/o di sottrazione o di rapina.

L'assicurazione non copre la perdita del veicolo conseguente ad appropriazione indebita.

c) Danni da fuoco

Danni da incendio, indipendentemente dal fatto che siano dovuti a cause interne o esterne, danni da cortocircuito, esplosione e caduta di fulmine, nonché danni causati al veicolo dalle azioni di spegnimento.

L'assicurazione non copre:

- i danni a dispositivi e componenti elettronici ed elettrici dovuti a un difetto interno o all'usura
- i danni da incendio a veicoli o componenti per cui è possibile far valere diritti a garanzia
- i danni da abbruciacchiatura senza fiamma

d) Danni causati da elementi naturali

Conseguenze dirette del crollo di pareti rocciose o della caduta di massi, della caduta di ghiacci, di smottamenti, valanghe, masse di neve, slavine, tempeste (= vento a una velocità di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze del veicolo dichiarato), grandine, piene o alluvioni.

e) Danni ai cristalli

Danni dovuti a rottura dei cristalli anteriori, laterali, posteriori e del tetto panoramico in vetro o in altri materiali alternativi al vetro. La prestazione assicurativa viene erogata solo dopo l'effettiva riparazione del danno ai cristalli in questione.

f) Danni causati da animali

Danni da collisione del veicolo dichiarato con animali su una strada pubblica. L'assicurazione non copre le mere manovre di sterzata senza collisione con l'animale.

g) Danni da atti vandalici

Rottura intenzionale o dolosa di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o dispositivi ornamentali, bucatura degli pneumatici e immissione di liquidi nocivi nel serbatoio del carburante. La lista è esaustiva.

h) Danni causati da martore

Danni al veicolo dichiarato causati dal morso di martore (incl. danni conseguenti).

i) Oggetti in caduta

Danni causati dalla caduta o dall'atterraggio di emergenza di velivoli, veicoli spaziali, razzi o parti di essi, oggetti trasportati da velivoli o meteoriti.

j) Prestazioni di soccorso

Manutenzione e pulizia degli interni dell'auto per danni verificatisi in occasione della prestazione di soccorso a vittime della strada.

k) Danni al veicolo parcheggiato (opzionale)

Danni causati da terzi al veicolo dichiarato mentre quest'ultimo si trova parcheggiato e chiuso, nonché danni dovuti al danneggiamento intenzionale o doloso da parte di terzi. Per ogni anno civile è previsto il pagamento di un numero massimo di

due sinistri; a tal fine è determinante la data dell'evento. La somma assicurata per la copertura dei danni al veicolo parcheggiato è indicata nella polizza. È prevista una franchigia di 200 franchi per sinistro assicurato.

l) Beni trasportati (opzionale)

Danneggiamento o distruzione dei beni trasportati all'interno veicolo dichiarato per l'utilizzo personale dai passeggeri (effetti di viaggio) a seguito del danneggiamento del veicolo. Furto dei beni trasportati all'interno veicolo dichiarato per l'utilizzo personale dai passeggeri (effetti di viaggio), a condizione che, al momento del furto, tali oggetti si trovassero all'interno del veicolo completamente chiuso. L'assicurazione non copre: denaro contante, carte di credito, titoli di viaggio e abbonamenti, valori mobiliari, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o beni commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle non incastonate, gioielli, supporti audio e video (ad es. DVD, videogiochi), hardware e software di EED, impianti portatili di telefonia e radiotelefonia, apparecchi radiofonici e televisivi, dispositivi fax, beni commerciali e oggetti necessari all'esercizio della professione. I valori soggettivi non sono oggetto di risarcimento. I valori soggettivi non sono oggetto di risarcimento. La somma assicurata per i beni trasportati è riportata nella polizza.

m) Abbigliamento di sicurezza (opzionale)

L'abbigliamento di sicurezza del conducente della moto e delle persone trasportate è assicurato contro furto e danni.

L'abbigliamento di sicurezza comprende caschi, giacche e pantaloni da moto, tute di protezione, stivali e guanti. L'elenco è esaustivo. La copertura assicurativa comprende anche:

- il danneggiamento o la distruzione provocati direttamente dall'incidente con la moto utilizzata; non sono assicurati i danni puramente ottici che non compromettono la funzione protettiva;
- il furto, a condizione che la cosa assicurata si trovi in un contenitore (scomparto / vano portaoggetti) completamente chiuso, fissato saldamente alla moto e assicurato contro il furto; l'assicurazione copre anche il furto di caschi, qualora siano attaccati alla moto con un lucchetto per il casco. La copertura assicurativa è inoltre valida per il contraente o una persona appartenente alla stessa economia domestica che viaggia su una moto qualsiasi in qualità di conducente o passeggero.

L'elenco degli eventi assicurati è esaustivo.

Art. C3 Copertura automatica

In caso di cambio veicolo, nei 14 giorni successivi alla produzione dell'attestato di assicurazione vale una copertura assicurativa casco totale per il nuovo veicolo, a condizione che il contraente richieda tale copertura per il nuovo veicolo entro tale termine. Viene applicata la franchigia richiesta.

Art. C4 Prestazioni assicurative

a) Prestazioni in caso di danno parziale

La compagnia paga:

- riparazione: le spese di riparazione, ovvero pezzi di ricambio e costi del lavoro per il ripristino del veicolo assicurato allo stato precedente all'evento assicurato
- importo in denaro: il 75% dell'importo calcolato per i costi di riparazione, a condizione che la compagnia abbia presentato una proposta in tal senso; in seguito il cliente non potrà far valere altri danni ulteriori per lo stesso quadro dei danni

Danni preesistenti: se, prima del verificarsi del danno soggetto a obbligo di risarcimento, erano già presenti altri danni, l'indennizzo della compagnia si riduce in misura pari all'entità dei costi di riparazione per tali danni. Se una manutenzione carente, usura o danni preesistenti hanno aumentato notevolmente i costi di riparazione o se la riparazione ha nettamente migliorato lo stato del veicolo, il contraente è tenuto a farsi carico personalmente di una parte di tali costi, la quale deve essere definita un perito.

b) Prestazioni in caso di danno totale

Sulla polizza viene indicato se l'assicurazione è stata stipulata con maggiorazione del valore attuale o senza.

b1) Maggiorazione del valore attuale (opzionale)

Se nei primi due anni di utilizzo di un veicolo i costi di riparazione superano il 65% del valore attuale o se dopo i primi due anni superano il valore attuale, ci si trova di fronte a un danno totale.

Un danno totale sussiste anche nel caso in cui un veicolo scomparso non sia stato ritrovato dalla società entro 30 giorni dalla presentazione dell'avviso di sinistro scritto.

Il risarcimento in seguito a un danno totale avviene in base alla scala indicata di seguito. L'indennizzo è corrisposto in percentuali del prezzo di listino (al momento della fabbricazione) del veicolo e dell'equipaggiamento supplementare (le frazioni di anno sono conteggiate in proporzione).

1° anno di utilizzo	100%
2° anno di utilizzo	100%-90%
3° anno di utilizzo	90%-80%
4° anno di utilizzo	80%-70%
5° anno di utilizzo	70%-60%
6° anno di utilizzo	60%-50%
7° anno di utilizzo	50%-40%
Dall'8° anno di utilizzo	valore attuale maggiorato del 10%

In ogni caso, il risarcimento massimo è pari al prezzo d'acquisto, mentre quello minimo è pari al valore attuale (maggiorato del 10%). Se il valore attuale (maggiorato del 10%) è superiore al prezzo d'acquisto, viene risarcito il prezzo d'acquisto.

b2) Valore attuale (se non è stata selezionata l'opzione «Maggiorazione del valore attuale»)

Se i costi di riparazione superano il valore attuale si è di fronte a un danno totale. Un danno totale sussiste anche nel caso in cui un veicolo scomparso non sia stato ritrovato dalla società entro 30 giorni dalla presentazione dell'avviso di sinistro scritto. Il risarcimento a seguito di un danno totale viene effettuato in base al valore attuale del veicolo.

In ogni caso, il risarcimento massimo è pari al prezzo d'acquisto, mentre quello minimo è pari al valore attuale. Se il valore attuale è maggiore del prezzo d'acquisto, viene risarcito il prezzo d'acquisto.

b3) Riduzione della prestazione

Se il valore a nuovo o, in caso di targhe professionali, la somma assicurata dichiarati sono inferiori alla fattispecie reale, il danno viene indennizzato in base alla relazione esistente tra il valore a nuovo dichiarato (la somma assicurata dichiarata) e l'effettivo valore a nuovo del veicolo danneggiato o rubato. Ciò vale anche per i danni parziali.

c) Resti

In caso di danno totale, il valore dei resti (rottami) è dedotto dall'indennizzo. Questa regola si applica, per analogia, anche ad attrezzature singole, accessori e beni trasportati. Gli pneumatici forati sono risarciti sulla base del loro grado di usura.

Se tale valore non è dedotto dall'indennizzo, con il pagamento i resti e/o il veicolo o gli altri oggetti rimasti diventano di proprietà della compagnia. Se un veicolo scomparso o un altro oggetto scomparso viene indennizzato, anche i diritti di proprietà sono trasferiti alla compagnia.

d) Prestazioni per beni trasportati

La compagnia paga i costi di riparazione, tuttavia fino a concorrenza dell'importo necessario al riacquisto di un oggetto di pari valore al momento in cui si è verificato il sinistro.

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata definita nella polizza.

e) Spese supplementari

Spese per il recupero e il traino del veicolo fino alla più vicina officina idonea a svolgere i lavori necessari.

Nel caso in cui l'evento assicurato si verifichi all'estero, la compagnia risarcisce anche le spese necessarie per il rimpatrio del veicolo in Svizzera (laddove esso non possa essere riportato in Svizzera dal contraente o dal conducente) nonché eventuali spese di sdoganamento.

Art. C5 Somma assicurata e franchigia

a) Somma assicurata

La somma di assicurazione è definita sulla base del prezzo di listino del veicolo e del valore a nuovo degli accessori e della dotazione speciale. Se il prezzo di listino non è disponibile, se il valore del veicolo supera il prezzo di listino o se sussistono altri motivi ragionevoli, è possibile concordare un valore di mercato determinante per il calcolo del premio e/o per l'indennizzo in caso di danno totale.

Se il valore di mercato concordato o il valore a nuovo dichiarato per gli accessori e la dotazione speciale è inferiore al valore effettivo del cespite assicurato al momento del sinistro, la compagnia può ridurre le prestazioni in misura proporzionale (sottoassicurazione).

b) Franchigia

Nella polizza è indicato in quali eventi assicurati il contraente deve farsi carico di una franchigia.

La franchigia concordata trova applicazione per ogni evento.

Se il veicolo trainante e il rimorchio sono assicurati presso la compagnia e sono stati entrambi danneggiati in occasione dello stesso sinistro, la franchigia è riscossa un'unica volta. In caso di varie franchigie, si applica quella più elevata.

Art. C6 Limitazioni della copertura

L'assicurazione non copre:

- a) i danni da utilizzo, rottura e usura, segnatamente anche rotture delle sospensioni, dovuti alle vibrazioni del veicolo sul percorso o a vizi di costruzione
- b) i danni dovuti alla mancanza di olio per motori o a una cattiva qualità dello stesso
- c) i danni dovuti all'assenza o al congelamento del liquido di raffreddamento
- d) i danni causati da un conducente non in possesso della licenza di condurre necessaria per legge o da un conducente con licenza per allievo conducente che viaggia senza l'accompagnatore prescritto a norma di legge, laddove la persona assicurata fosse a conoscenza di tale mancanza o abbia potuto esserne a conoscenza prestando tutta la dovuta attenzione
- e) i danni occorsi in occasione di eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni e delle misure adottate per contrastarli, salvo laddove il contraente non dimostri che i danni in questione non sono legati in alcun modo a tali eventi
- f) i danni contestuali ad agitazioni interne (azioni violente contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti) e alle misure adottate per contrastarle, salvo laddove il contraente non dimostri in modo credibile che egli stesso e/o il conducente abbiano adottato ogni precauzione plausibile per scongiurare il danno
- g) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche o variazioni della struttura atomica
- h) i danni occorsi in occasione della partecipazione a gare motociclistiche, rally e competizioni simili, nonché in occasione di ogni corsa su un circuito per gare motociclistiche; l'assicurazione copre tuttavia la partecipazione a corse di orienteering, fuoristrada e di abilità (gimcane)
- i) la diminuzione di valore, il calo di efficienza o di idoneità all'uso del veicolo, così come l'impossibilità d'uso
- j) le pretese derivanti da incidenti legati al compimento intenzionale di reati, delitti o del tentativo di commetterli

D Soccorso stradale (assicurazione di assistenza) (opzionale)

Art. D1 Persone e veicoli assicurati

L'assicurazione della compagnia è operante per l'autovettura con un peso complessivo fino a 3500 kg o per la motocicletta utilizzata dalle persone che vivono nella stessa economia domestica e indicata nella polizza. La copertura comprende anche i rimorchi legalmente ammessi alla circolazione con il veicolo trainante.

Art. D2 Ambito e durata di validità

L'assicurazione è valida per la durata contrattuale fissata nella polizza assicurativa in Europa e negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo in conformità con l'elenco di Paesi riportato sulla «Carta verde d'assicurazione». In Russia, Kazakistan e Turchia la copertura è limitata alla porzione europea.

Art. D3 Eventi e prestazioni assicurati

TAS si fa carico dei costi riportati di seguito nei casi in cui il veicolo utilizzato dalla persona assicurata in partenza dal proprio domicilio incorra in un incidente stradale o in un guasto, oppure venga rubato entro i confini dell'Europa:

- a) il traino e la riparazione fino a CHF 400.– franchi (incl. minuteria trasportata dall'addetto al soccorso stradale e necessaria al ripristino delle condizioni richieste per proseguire, ma escl. altri costi per il materiale); non sono coperte le spese per i lavori eseguiti in autoremessa e per i pezzi di ricambio
 - b) gli oneri di stazionamento (spese di rimessaggio) fino a CHF 300.–
 - c) il recupero del veicolo a motore fino a CHF 2'000.–
 - d) la spedizione di pezzi di ricambio qualora non sia possibile acquistarli nella sede e nel luogo dove si trova il veicolo
 - e) una perizia fino a CHF 200.– nel caso in cui la fattura per la riparazione appaia ingiustificata
 - f) spese di cui all'art. D3f per la prosecuzione del viaggio o il rientro al luogo di domicilio (incl. il noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria), se, per motivi di forza maggiore (i quali devono essere documentati) non è possibile attendere la riparazione del veicolo Art. D3f Prestazioni assicurate
- Nel momento in cui si verifica un evento assicurato, TAS si fa carico dei costi supplementari per la prosecuzione del viaggio, comprensive di alloggio, vitto e spese di comunicazione per dialogare con la centrale di allarme al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero) (per un massimo di sette giorni) fino a un importo di 700 franchi a persona o, in caso di utilizzo di un veicolo a noleggio, fino a un importo complessivo di CHF 1'000.–, indipendentemente dal numero di persone che lo utilizzano
- g) la riconduzione del veicolo al domicilio del contraente organizzata da TAS nei casi in cui:
 - non sia possibile una riparazione entro 48 ore
 - il veicolo rubato non venga ritrovato entro 48 ore, oppure
 - la persona assicurata, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, prosegua il viaggio con un altro mezzo di trasporto e debba lasciare il veicolo dove si trova, oppure si ammali, si ferisca o muoia e nessuna delle persone che la accompagnano possieda una licenza di condurre valida; la compagnia si fa carico di tali spese fino a concorrenza del valore attuale del veicolo da recuperare
 - h) il viaggio in treno fino alla sede in cui si trova il veicolo a motore, se la persona assicurata lo recupera autonomamente
 - i) le spese doganali per il veicolo, qualora esso, a seguito di un danno totale o di un furto, non possa più essere riportato nello Stato di domicilio della persona assicurata

Art. D4 Anticipo sulle spese per le riparazioni all'estero

In caso di fatture di importo elevato per riparazioni all'estero, TAS mette inoltre a disposizione della persona assicurata un anticipo sulle spese fino a un importo massimo di CHF 2'000.–. Tale somma deve essere rimborsata entro 30 giorni dal rientro al luogo di domicilio.

Art. D5 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse:

- a) se la centrale di allarme o TAS non hanno precedentemente fornito il loro consenso alle prestazioni di cui all'art. D3
- b) in caso di manutenzione carente del veicolo o qualora all'inizio del viaggio fossero già presenti o riconoscibili difetti dello stesso
- c) per i veicoli provvisti di targa professionale (targa U)

Art. D6 Caso di sinistro

Per rivendicare le prestazioni di TCS Assicurazioni SA, nel caso in cui si verifichi un evento assicurato è necessario darne immediata comunicazione al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero) o a TCS Assicurazioni SA.

A TAS devono essere trasmessi tra l'altro i seguenti documenti:

- a) il verbale di accertamento originale (rapporto della polizia, verbale dell'incidente)
- b) le ricevute/fatture originali
- c) una copia della polizza assicurativa

E Assicurazione infortuni per passeggeri (opzionale)

Art. E1 Oggetto dell'assicurazione

In caso di incidenti nel cui ambito i passeggeri del veicolo assicurato vengano feriti o uccisi, la compagnia si fa carico delle spese descritte di seguito e del pagamento delle prestazioni assicurate.

L'assicurazione copre le lesioni corporali, conformemente alle definizioni riportate nella Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Le prestazioni sono ridotte in misura proporzionale nel caso in cui il danno alla salute o la morte siano causati solo parzialmente dall'incidente.

Art. E2 Persone assicurate

L'assicurazione copre i passeggeri del veicolo indicati nella polizza che rimangono feriti o uccisi a causa dell'evento assicurato.

Non sono invece assicurate le persone che viaggiano al di fuori dei sedili omologati.

Art. E3 Prestazioni assicurate

a) Spese di cura

A partire dal giorno dell'infortunio, la compagnia paga i seguenti interventi effettuati o prescritti da un medico o un dentista abilitato:

- misure terapeutiche e trasporto persone necessario per sottoporsi a tali terapie
- ricoveri in reparto privato in ospedali e case di cura; cure solo in strutture specializzate e previa approvazione della compagnia
- prestazioni di personale curante diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata delle misure terapeutiche
- noleggio dei dispositivi medici
- primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi per l'udito e ausili ortopedici, nonché loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo) nel caso in cui siano stati danneggiati o distrutti a seguito dell'infortunio che ha richiesto misure terapeutiche assicurate

L'assicurazione non copre le spese mediche pagate da un terzo civilmente responsabile o dalla sua assicurazione di responsabilità civile, oppure a carico di un'assicurazione sociale.

b) Indennità giornaliera di ospedalizzazione

La compagnia paga l'indennità giornaliera di ospedalizzazione durante il ricovero necessario in ospedale o in casa di cura. L'indennità massima è di 730 giornate e CHF 160.– al giorno.

c) Indennità giornaliera

Se l'infortunio causa un'incapacità al lavoro, la compagnia paga l'indennità giornaliera risultante e corrispondente all'incapacità al lavoro attestata dal medico. Tale indennità è limitata a un massimo di 730 giorni e CHF 160.– al giorno (in caso di incapacità al lavoro del 100%).

d) Invalidità

Se l'infortunio causa un'invalidità che si presume permanente, la compagnia paga la percentuale corrispondente al grado di invalidità. Il grado di invalidità è definito in base alle disposizioni di misurazione della gravità della menomazione dell'integrità ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Se l'infortunio riguarda più parti del corpo, le percentuali sono cumulate.

Tuttavia, l'ammontare dell'invalidità non può mai superare il 100%. Se la persona assicurata era invalida prima dell'infortunio, la compagnia paga la differenza tra l'importo risultante sulla base dell'entità dell'invalidità precedente e l'importo conteggiato sulla base dell'intera entità dell'invalidità. L'indennizzo massimo in caso di invalidità è limitato a CHF 100'000.–.

e) Decesso

La compagnia paga la somma in caso di decesso della persona assicurata, pari a CHF 50'000.–:

- al coniuge o al partner registrato
- in mancanza di questi, ai figli a cui la persona assicurata garantiva il sostentamento in misura integrale o parziale
- in mancanza di questi, alle restanti persone a cui la persona assicurata garantiva il sostentamento in misura integrale o parziale
- in mancanza di questi, agli eredi successibili
- in mancanza di questi, ai genitori
- in mancanza di questi, ai fratelli e sorelle o ai loro discendenti

Se nessuna di queste persone è disponibile, la compagnia paga le spese funerarie fino a concorrenza della somma in caso di decesso concordata.

Art. E4 Limitazioni della copertura

L'assicurazione non copre:

- a) il suicidio e l'automutilazione o il relativo tentativo
- b) gli infortuni a seguito della sottrazione del veicolo

Se la persona assicurata ha diritto anche alle prestazioni di un'assicurazione sociale, la compagnia si fa carico della parte per cui non sussistono diritti derivanti da tali assicurazioni. Si tratta pertanto di un'assicurazione complementare privata contro gli infortuni a integrazione di un'assicurazione contro gli infortuni esistente e in sostituzione di un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni mancante.

Le limitazioni della copertura di cui all'art. B6 e C6 sono ugualmente applicabili.

F Protezione giuridica per il veicolo (opzionale)

Art. F1 Persone assicurate

Sono assicurati dalla compagnia:

- i proprietari o detentori di un veicolo assicurato
- i conducenti di un veicolo assicurato
- i passeggeri di un veicolo assicurato

Art. F2 Veicoli assicurati

L'assicurazione copre i veicoli a motore specificati nella polizza (incl. veicolo sostitutivo).

Art. F3 Prestazioni assicurate

Assista eroga le seguenti prestazioni nei casi riportati in maniera esaustiva al punto F11:

- a) la tutela degli interessi legali da parte del servizio giuridico di Assista
- b) il pagamento, fino a concorrenza di CHF 300'000.– per caso, salvo laddove non siano definite limitazioni particolari delle prestazioni, di:
 - le spese per avvocati e mediatori incaricati
 - le spese per periti incaricati
 - le spese processuali e legali a carico dell'assicurato, comprese le sportule di cancelleria e le tasse di giustizia
 - le indennità processuali da corrispondere alla controparte
 - le cauzioni penali in sostituzione della detenzione preventiva; tale prestazione è erogata sotto forma di anticipo e deve essere rimborsata a Assista

Assista non paga:

- multe, pene pecuniarie e penali convenzionali
 - risarcimenti danni e riparazioni per torto morale
 - le spese di cui un terzo civilmente responsabile è tenuto a farsi carico
 - le spese per atti pubblici e iscrizioni nei registri
 - le spese per immatricolazioni, autorizzazioni e verifiche delle autorità
- L'assicurato è tenuto a rimborsare a Assista gli oneri e le spese ripetibili riconosciutigli nella misura delle prestazioni erogate da Assista stessa.

Art. F4 Copertura temporale e periodo di attesa

Il momento in cui si è verificato l'evento principale è determinante ai fini della copertura assicurativa temporale. La protezione giuridica è garantita solo se l'evento principale si è verificato nel periodo di validità del contratto di assicurazione. Gli eventi principali sono definiti all'art. F11.

Art. F5 Ambito di validità territoriale

Le assicurazioni sono valide in Europa e negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo in conformità con l'elenco di Paesi riportato sulla «Carta verde d'assicurazione».

Art. F6 Esclusioni in generale

La protezione giuridica non viene concessa nei casi:

- verificatisi prima della stipula del contratto di assicurazione

- direttamente o indirettamente correlati alla perpetrazione volontaria di un reato, in casi di protezione giuridica causati intenzionalmente e nelle controversie di diritto civile e amministrativo a essi conseguenti e/o
- nei confronti di avvocati, mediatori, periti ed esperti che partecipano o hanno partecipato a un caso di protezione giuridica assicurato per conto del contraente o di una persona assicurata
- legati a eventi bellici o agitazioni, scioperi e serrate
- nei confronti di Assista, TONI, TAS o dei loro organi societari

Art. F7 Notifica di un caso di protezione giuridica

L'assicurato è tenuto a notificare tempestivamente a Assista il verificarsi di un caso di protezione giuridica. Se la compagnia lo richiede, ciò deve avvenire per iscritto.

L'assicurato deve offrire a Assista tutto il supporto necessario nel trattamento del caso di protezione giuridica, fornire le procure e le informazioni necessarie e inoltrare senza indugio le comunicazioni e i documenti a lui indirizzati, in particolare quelli delle autorità.

La violazione colposa di tali obblighi conferisce a Assista la facoltà di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui ciò sia stato legato al sostenimento di spese aggiuntive. In caso di grave violazione, l'erogazione delle prestazioni può essere rifiutata in toto.

Art. F8 Iter di un caso di protezione giuridica

Dopo aver consultato l'assicurato, Assista intraprende le misure necessarie per la tutela dei suoi interessi.

Qualora sia necessario avvalersi dell'assistenza di un avvocato, in particolare in occasione di procedimenti giudiziari e procedure amministrative o nel caso di conflitti di interesse, l'assicurato può sceglierlo liberamente.

Se Assista non approva tale scelta, l'assicurato ha facoltà di proporre altri tre avvocati, che tuttavia non possono appartenere allo stesso studio legale. Assista deve accettare uno dei tre avvocati proposti. Prima di assegnare l'incarico all'avvocato, l'assicurato deve ottenere il benestare di Assista e una garanzia di assunzione delle spese.

In assenza di motivazioni fondate per il cambio di avvocato, l'assicurato è tenuto ad assumersi le spese che ne derivano.

Art. F9 Procedura in caso di divergenze di opinioni

In caso di divergenze di opinioni, in particolare qualora Assista giudichi un caso come privo di prospettive di successo, l'assicurato può richiedere una procedura arbitrale. Come arbitro sarà scelta una persona definita congiuntamente da entrambe le parti. Per tutti gli altri aspetti, la procedura si orienta alle disposizioni sulla giurisdizione arbitrale del Codice di procedura civile (CPC) svizzero.

Se un assicurato intenta una causa a sue spese e ottiene nella causa principale un risultato migliore rispetto a quanto stimato da Assista, quest'ultima eroga le prestazioni definite nel contratto.

Art. F10 Protezione dei dati e riservatezza

Assista rileva e tratta esclusivamente i dati necessari alla gestione del contratto e dei sinistri e all'erogazione delle prestazioni. Assista tratta tutti i dati personali e commerciali in via confidenziale e si attiene alle prescrizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati.

Lo scambio di informazioni con terzi avviene esclusivamente laddove ciò risulti necessario: in particolare per quanto riguarda le fattispecie funzionali alla valutazione del rischio e alla gestione dei sinistri e per finalità di prevenzione degli abusi assicurativi.

Ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati, è garantito il diritto alla consultazione, rettifica e cancellazione dei dati. Assista gestisce le proprie raccolte di dati in forma elettronica e cartacea. Ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati, tali raccolte sono protette dagli accessi non autorizzati. orma elettronica e cartacea. Ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati, tali raccolte sono protette dagli accessi non autorizzati.

Art. F11 Casi di protezione giuridica per il veicolo assicurato

L'assicurazione copre:

- la rivendicazione di risarcimenti danni extracontrattuali nei confronti dell'autore e/o della sua assicurazione di responsabilità civile e nei confronti del sostegno alle vittime. Come evento principale si considera il momento in cui è stato causato il sinistro
- non sono assicurate la difesa dalle pretese di risarcimenti danni e la rivendicazione di danni puramente patrimoniali (senza danni corporali o materiali a essi correlati)
- i procedimenti penali a carico di una persona assicurata; come evento principale si considera il momento della contravvenzione alla legge; in caso di indagini ufficiali a causa di un delitto doloso, l'assunzione dei costi si verifica esclusivamente a seguito di un'assoluzione o di una corrispondente archiviazione del procedimento
- le procedure amministrative; come evento principale si considera il momento della contravvenzione alla legge; l'assicurazione non copre i casi legati al riottenimento della licenza di condurre
- le vertenze legali con un'assicurazione, una cassa malati o una cassa pensioni; come evento principale si considera il momento in cui si è verificato l'episodio da cui scaturisce la rivendicazione assicurativa nei confronti dell'assicurazione, della cassa malati o della cassa pensioni; altrimenti vale la data della comunicazione che ha causato la controversia
- le vertenze giudiziarie risultanti da tutti gli altri contratti di diritto delle obbligazioni in relazione ai veicoli assicurati; come evento principale si considera il momento in cui si è verificato l'evento che ha causato la controversia; l'assicurazione non copre i casi legati a contratti stipulati dal contraente a titolo professionale
- la protezione giuridica per consulenza in tutte le restanti controversie legali fino a CHF 300.–; come evento principale si considera il momento in cui emerge l'esigenza di una consulenza; l'assicurato ha diritto una consulenza per ogni anno civile

Art. F12 Protezione per consulenza

La protezione giuridica per consulenza di cui all'art. F11 vale per tutti i casi di protezione giuridica e per le caratteristiche non elencati in modo specifico, nonché per i casi legati a:

- partecipazione a competizioni o gare, incl. gli allenamenti
- navi di linea e aeromobili

© PostFinance SA, novembre 2020